

**MM no. 20/2018**Oggetto:**Approvazione modifiche del Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti**

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

Premessa

Come tutti ricordate il 21 maggio 2017 la popolazione ticinese ha definitivamente accettato in votazione popolare l'introduzione della tassa cantonale sul sacco (modifica legislativa LALPAmb). Contro il parere del CNU e dei Comuni delle tre Valli, il Governo dapprima e il Gran Consiglio poi, hanno definito una tassa sul sacco entro una forchetta compresa da fr. 1.10 a fr. 1.30, inferiore quindi a fr. 2.00 in vigore (per il sacco 35 litri) nelle Tre Valli. Questo perché a livello cantonale si è ritenuto che i costi di raccolta e di trasporto dei rifiuti non potevano essere finanziati con questa tassa causale, ma andavano finanziati con la tassa base.

Tutti i Comuni del Cantone devono quindi adeguarsi al quadro giuridico di riferimento e adeguare i rispettivi regolamenti alle nuove disposizioni entro il 30.6.2019, quelli del comprensorio CNU entro il 1.1.2019. La diminuzione degli incassi dalla tassa sul sacco stimata dal CNU ammonta per tutto il comprensorio CNU a circa fr. 540'000.- (+IVA) e che andrà a carico dei Comuni consorziati.

Modifica della tassa base

La nuova tassa cantonale sul sacco è destinata a coprire i costi di smaltimento dei RSU, i costi di produzione/distribuzione dei sacchi, l'IVA e il margine di guadagno dei rivenditori. Mentre i costi di raccolta e trasporto andranno quasi integralmente a ricadere sui Comuni consorziati, che sono costretti ad aumentare la tassa base.

Per far fronte all'aumento della nostra quota parte (stimata in ca. fr. 75'000.-), siamo quindi costretti ad aumentare l'ammontare della tassa base, in modo che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti possa essere sostanzialmente autofinanziato, modificando la forchetta della tassa base (costo al punto) da un minimo di fr. 90.- ad un massimo di fr. 150.- (precedente da un minimo di fr. 70.- ad un massimo di fr. 120.-). Va aggiunto il fatto che con l'uscita dal Consorzio dell'ex Comune di Claro, la riduzione del giro di raccolta non verrà compensata dal minor quantitativo di rifiuti raccolto e questo comporterà un leggero aumento dei costi generali.

Inoltre trattandosi di un servizio finanziato con le tasse causali, i suoi costi complessivi devono comprendere anche quelli di gestione (amministrativi e organizzativi).

Visto come il regolamento in vigore prevede la stratificazione di vari utenti in diverse categorie, e che questo sistema ha dato buona prova di funzionamento, il Municipio conferma questa impostazione, aumentando unicamente l'importo minimo e massimo (forchetta) della tassa base.

Ci sembra utile ricordare che la tassa base permette al Comune di finanziare i servizi messi a disposizione dei cittadini gratuitamente:

- la consegna dei rifiuti ingombranti (di cui si dirà in seguito);
- la consegna presso la piazza raccolta di scarti vegetali;
- la consegna di rifiuti riciclabili come PET, carta, vetro, oli,...);
- a consegna delle carcasse animali.

Sistema di finanziamento

Il sistema di finanziamento è reso obbligatorio dai nuovi articoli 18 e seguenti dalla Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb), dove tutti i costi fissi devono essere finanziati con il prelievo di una tassa base (art. 18a), mentre quelli variabili vanno coperti con una tassa proporzionale al quantitativo (art. 18b).

L'obbligo di introdurre una contabilità analitica e il principio della copertura dei costi

Conformemente alle nuove disposizioni (art. 18 cpv. 1 LALPAmb) ogni Comune è chiamato a prevedere un centro costi appositamente dedicato alla contabilità comunale per il servizio rifiuti, per assicurare un calcolo trasparente della tassa. L'ammontare delle tasse incassate deve corrispondere a quello delle spese sostenute. Il grado di copertura dei costi deve essere in linea con l'art. 18 cpv. 3 LALPAmb, ossia del 100%. Obbligo che il Comune di Faido ossequierà con l'introduzione nel 2021 del nuovo modello contabile MCA2.

Simulazione - tassa base calcolata su un importo medio di fr. 120.- (forchetta proposta da fr. 90.- a fr. 150.-)

Nel proporre l'aumento della tassa base (forchetta) il Municipio ha considerato due fattori:

1. l'aumento della nostra quota parte (stimata in fr. 75'000.-) da versare al CNU di cui si è detto nella prima pagina;
2. il principio della copertura dei costi che oggi ammonta all'80% (con una maggiore uscita di ca. fr. 75'000.-), nel 2019 è previsto al 90% e dal 2021 dovrà raggiungere il 100% (art. 18 cpv. 3 LALPAmb).
3. Di conseguenza dal 2021 con l'introduzione del nuovo modello contabile MCA2, tramite la tassa base, il Comune dovrà raccogliere ca. **fr. 150'000.-** in più rispetto a quanto si preleva oggi.

Nella simulazione che segue si è applicata una tassa base (costo al punto) di fr. 120.- alle economie domestiche e alle residenze secondarie. Dalla simulazione emerge che le economie domestiche verseranno in più rispetto al 2018 ca. fr. 53'700.- e le residenze secondarie ca. fr. 48'600.-. Le altre categorie previste nell'allegato 1 del Regolamento verseranno circa fr. 75'000.-, per un totale complessivo di ca. **fr. 177'000.-**. Si può concludere che con una tassa base di fr. 120.- (costo al punto) il principio della copertura dei costi è più che ossequiato.

SIMULAZIONI TASSA RIFIUTI (IVA ESCLUSA)

Emissione 2018 - fr. 85.-/punto			
Persone	totale	Casi	Punti
1 persona	SFr. 23'109.15	543	0.5 punti
2 e + persone	SFr. 107'908.25	845	1.5 punti
Totale	SFr. 131'017.40		

Valutazione 2019 con fr.120.-/punto			
Persone	totale	Casi	
1 persona	SFr. 32'580.00	543	0.5 punti
2 e + persone	SFr. 152'100.00	845	1.5 punti
Totale	SFr. 184'680.00		

Valutazione 2019 con fr. 120.-- /punto			
RESIDENZE SECONDARIE			
Anno	totale	Casi	
2018	SFr. 158'524.60	1726	1 PUNTO
2019	SFr. 207'120.00	1726	1 PUNTO

I rifiuti ingombranti

In merito ai rifiuti ingombranti, il Municipio informa che sta riflettendo sulla possibilità di introdurre una tassa proporzionale alla quantità, da applicare ai rifiuti ingombranti tramite pesatura. Ciò permetterà di contenere l'ammontare della tassa base, e di perseguire il principio di causalità (evidentemente questa modifica sarà sottoposta al CC tramite apposito messaggio municipale).

Le agevolazioni

La SEL ci ha indicato che la base legale, per concedere gli aiuti previsti dall'Ordinanza municipale concernente l'aiuto alle famiglie con bambini fino a tre anni compiuti e agli anziani bisognosi di cure particolari, deve essere formalizzata in un articolo del regolamento (v. nuovo art. **27 a Agevolazioni**).

Nella tabella comparativa che segue, in colore nero è indicato l'articolo attuale, in colore rosso le proposte di modifica e dove è barrato si propone l'abrogazione.

Commenti: dove necessario dopo la proposta di modifica

Art. 27 Obbligo della tassa, imposizione	Art. 27 Obbligo della tassa, imposizione
1 Le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie e tutte le ditte, i commerci e gli Enti che operano sul territorio del Comune e che producono rifiuti, devono pagare una tassa base annua.	1 Le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie e tutte le ditte, i commerci e gli Enti che operano sul territorio del Comune e che producono rifiuti, devono pagare una tassa base annua.
2 La base di calcolo per l'imposizione della tassa base è costituita dall'unità di costo.	2 La base di calcolo per l'imposizione della tassa base è costituita dall'unità di costo.
3 Il Municipio stabilisce annualmente l'ammontare dell'unità di costo in base al consuntivo dell'esercizio precedente.	3 Il Municipio stabilisce annualmente l'ammontare dell'unità di costo in base al consuntivo dell'esercizio precedente.
4 Le aliquote massime e minime di unità di costo per categoria di produttore sono riportate nel tariffario allegato. Il Municipio stabilisce annualmente le aliquote di dettaglio.	3 Il Municipio fissa, sulla base dei consuntivi e del preventivo e tramite Ordinanza, l'ammontare della tassa base (costo al punto). L'ammontare delle tasse deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%.
5 Se nell'applicazione del regolamento e del relativo tariffario dovessero crearsi casi di manifesta sproporzione tra il costo e l'utilizzo del servizio, il Municipio ha facoltà di applicare condizioni speciali.	4 Le aliquote massime e minime di unità di costo per categoria di produttore sono riportate nel tariffario allegato. Il Municipio stabilisce annualmente le aliquote di dettaglio.

	5 Se nell'applicazione del regolamento e del relativo tariffario dovessero crearsi casi di manifesta sproporzione tra il costo e l'utilizzo del servizio, il Municipio ha facoltà di applicare condizioni speciali.
--	---

Il grado di copertura dei costi deve essere in linea con l'art. 18 cpv. LALPAmb (l'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute). Come precedentemente descritto nel messaggio, la copertura dei costi al 100% è prevista a partire dall'anno 2021 con l'introduzione del nuovo modello contabile MCA2.

	<p>Art. 27 a Agevolazioni (NUOVO)</p> <p>Il Municipio ha la facoltà tramite Ordinanza di concedere le seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la consegna alle famiglie domiciliate di un quantitativo da 20 a 30 sacchi da 35 litri all'anno per ogni bambino domiciliato fino a tre anni compiuti; - la consegna di un quantitativo annuo da 20 a 30 sacchi da 35 litri alle persone anziane e malate, su richiesta scritta e giustificata da certificato medico.
--	---

La SEL ci ha indicato che la base legale, per concedere gli aiuti previsti dell'ordinanza municipale concernente l'aiuto alle famiglie con bambini fino a tre anni compiuti e agli anziani bisognosi di cure particolari, deve essere formalizzata in un articolo del regolamento (v nuovo art. 27 a Agevolazioni).

<p>Art. 32 Rimedi giuridici</p> <p>Le opposizioni sollevate contro l'imposizione di tasse basate sul presente regolamento devono essere inoltrate al Comune per iscritto e motivate, entro 15 giorni dall'intimazione della fattura. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.</p>	<p>Art. 32 Rimedi giuridici</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Le opposizioni sollevate contro l'imposizione di tasse basate sul presente regolamento devono essere inoltrate al Comune per iscritto e motivate, entro 15 giorni dall'intimazione della fattura. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 30 giorni dall'intimazione. 2 Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
---	--

Dal 2013 con la modifica della LPAm i termini di ricorso sono stati modificati da 15 a 30 giorni. Tutte le decisioni che non riguardano l'imposizione di tasse sono suscettibili di ricorso come descritto al cvp. 2.

<p>Art. 34 Disposizioni penali</p> <p>1. Le infrazioni commesse contro il presente regolamento e contro le disposizioni esecutive e le decisioni emanate in conformità a quest'ultimo sono punite dal Municipio con una multa fino a fr. 5'000. se</p>	<p>Art. 34 Disposizioni penali (contravvenzioni)</p> <p>1. Le infrazioni commesse contro il presente regolamento e contro le disposizioni esecutive e le decisioni emanate in conformità a quest'ultimo sono punite dal Municipio con una multa fino a fr. 5'000. se</p>
--	--

<p>concernono prescrizioni o disposizioni sulla raccolta, separazione, trasporto, trasbordo e trattamento finale di rifiuti.</p>	<p>concernono prescrizioni o disposizioni sulla raccolta, separazione, trasporto, trasbordo e trattamento finale di rifiuti.</p> <p>1. Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000.- le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.</p>
--	--

<p>Tariffario Allegato 1 In virtù dell'articolo 32a LPAmb vengono riscosse le seguenti tasse:</p> <p>1. Tassa base (costo al punto): Fr 70.- (minimo) Fr. 120.- (massimo)</p>	<p>Tariffario Allegato 1 In virtù dell'articolo 32a LPAmb vengono riscosse le seguenti tasse:</p> <p>1. Tassa base (costo al punto): fr 90.- (minimo) fr. 150.- (massimo)</p>
--	---

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si invita il Consiglio comunale a voler

d e l i b e r a r e

1. Sono approvate le modifiche proposte agli articoli 27, 32, 34 e il nuovo articolo 27a.
2. È approvato l'allegato no. 1 – Tariffario - tassa base (costo al punto) del Regolamento per la gestione dei rifiuti.
3. Le modifiche entrano in vigore decorsi i termini di pubblicazione e ottenuta la ratifica della Sezione Enti locali.

Con stima.

Per il Municipio di Faido

Il Sindaco La Segretaria

Ing. R. David A. Pedrini



Allegato: regolamento e tariffario
Approvato con ris. mun. 634/2018
del 29 ottobre 2018

N.B. Il presente messaggio viene attribuito alla Commissione delle Petizioni

